

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 30 DELL'ADUNANZA DEL 25 LUGLIO 2013

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Antonio Conte, Roberto Nicodemi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Sono presenti i Dottori: Abogado Nicola Anconetani, Abogado Anamaria Cosmina Barbos, Abogado Giulio Bertaggia, Abogado Gian Luca Bottero, Avvocato Chiara De Persio, Abogado Andrea Di Castro, Abogado Carolina Drisaldi, Abogado Patrizia Fasoli, Abogado Roberto Illiano, Abogado Rita Lentini, Avvocato Chiara Marano, Abogado Riccardo Mattei, Avvocato Flavia Mozzetti, Avvocato Annalisa Pistilli, Avvocato Alessandra Russo, Avvocato Mario Scarinzi, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis): all'esito il Consiglio delibera non esser luogo a sanzione disciplinare, come da separato verbale.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'International Department Barcelona Bar Association, pervenuta in data 22 luglio 2013, con la quale trasmette il programma preliminare del II Congresso Internazionale sull'Arbitrato che si svolgerà a Barcellona dal 24 al 26 ottobre prossimi.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente ed i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

- Il Presidente riferisce di avere partecipato in data 19 luglio 2013 al terzo incontro del Comitato Organizzatore del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia durante il quale il Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ha fornito un dettagliato aggiornamento sugli esiti della procedura di affidamento della segreteria organizzativa del predetto Congresso Nazionale che si svolgerà ad ottobre 2014. In particolare, poi, è stato affrontato il tema della dislocazione alberghiera, che interessa particolarmente la nostra delegazione, atteso il numero elevato di partecipanti. Sicuramente sarà opportuno prenotare fin da subito una struttura alberghiera in Venezia Lido, località dove si svolgerà il Congresso, in modo da non dovere suddividere i Delegati tra diversi hotel. Il Segretario dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, Avv. Paolo Maldari, si è impegnato ad informarsi nel minor tempo possibile sulle migliori offerte in tal senso, anche in considerazione degli elevati costi di soggiorno praticati a Venezia.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente, in considerazione della circostanza che il Consigliere Condello nella scorsa adunanza ha messo in dubbio le modalità e le quantità delle pratiche disciplinari assegnate a ciascun Consigliere, fa presente che, escluse le pratiche relative al mancato invio del modello 5 alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, il numero di pratiche assegnate ad ogni singolo Consigliere e da questi evase è il seguente:

CONSIGLIERE	Pratiche assegnate (solo disciplina)	Pratiche Evase	Pratiche rimanenti (solo disciplina)
Riccardo BOLOGNESI	205	17	188
Fabrizio BRUNI	205	58	147
Alessandro CASSIANI	205	50	155
Donatella CERÉ	218	105	113
Domenico CONDELLO	205	0	205
Antonio CONTE	205	0	205
Antonino GALLETTI	203	111	92
Mauro MAZZONI	203	17	186
Aldo MINGHELLI	203	146	57
Roberto NICODEMI	203	142	61
Matteo SANTINI	203	24	179
Mario SCIALLA	203	34	169
Isabella M. STOPPANI	203	43	160

È evidente, quindi, come il criterio di assegnazione sia stato quello previsto dal regolamento interno e a ciascun Consigliere è stato assegnato un analogo numero di pratiche disciplinari, in base ad un criterio di turnazione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Mario Bresciano, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 22 luglio 2013, accompagnatoria dei decreti emessi per la gestione dei processi ancora in corso di istruttoria presso la Sezione distaccata di Ostia del Tribunale Ordinario di Roma in ossequio all'attuazione del D. L.vo 155/2012 (soppressione settore penale e civile della Sezione distaccata di Ostia) e a seguito della sospensione degli effetti del suddetto decreto legislativo disposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il Consiglio, vista la pendenza della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ritiene opportuno che ogni decisione in ordine al c.d. "accorpamento" degli Uffici Giudiziari di Ostia con quello di Roma sia rinviata all'esito della decisione della Consulta; ciò anche per evidenti ragioni di efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

– Il Presidente riferisce sulla nota del Geom. (omissis), del Settore (omissis) del Comune di (omissis), pervenuta in data 23 luglio 2013, con la quale, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento nella procedura ad evidenza pubblica, chiede un elenco di nominativi di cui trarre un membro di Commissione per la gara di appalto per l'ampliamento e nuova costruzione del cimitero comunale, ai sensi dell'art. 84, comma 8, D. Lgs. 163/2006.

Riferisce, inoltre, di aver provveduto ad indicare, stante la scadenza del 24 luglio 2013 per l'inizio delle operazioni di gara, i nominativi dei Colleghi Avv. Francesco Lilli, Aldo Areddu e Michele Damiani.

Il Consiglio prende atto e approva. Dispone di far accertare presso il Comune di (omissis) se la richiesta sia stata o meno inviata tempestivamente. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Francesco Zizza, funzionario commerciale della Società Lextel S.p.A., pervenuta in data 22 luglio 2013, con la quale chiede la conferma dell'utilizzo dello sportello Lextel ubicato nella sede del Tribunale Ordinario di Roma di Via Lepanto n. 4 per l'anno 2013/2014.

Il Consiglio autorizza per quanto di propria competenza.

- Il Presidente riferisce di aver avuto un colloquio in data odierna con il Consigliere Raffaele Botta del Segretariato Generale, nonché Responsabile dell'Ufficio Stampa, della Corte di Cassazione, durante il quale è stato trattato l'argomento dei limiti all'incarico verbale per la sostituzione di altro Avvocato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 247/2012 (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni), che al 2° comma dell'art. 2 stabilisce *“Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta”*.

La problematica rilevata riguarda, in particolare, la visione da parte di un legale di un fascicolo in cui è difensore altro legale e se tale attività possa essere considerata “sostituzione”, con la conseguenza che non sia necessaria alcuna delega scritta, e quali attività in concreto rientrino nel concetto di “sostituzione” rispetto alle quali l'incarico possa essere verbale.

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere una prima valutazione generale sull'argomento per poi concordare con gli Uffici della Corte di Cassazione i limiti entro i quali sia sufficiente la delega verbale.

Il Consiglio, ritenuta la delicatezza della questione con particolare riferimento alle attività diverse dalle sostituzioni in udienza e al fine di poter avere una posizione conforme in tutti i Distretti, delibera di proporre il presente quesito al Consiglio Nazionale Forense. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. (omissis), Commissario Straordinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (omissis), pervenuta in data 18 luglio 2013, con la quale, dovendo costituire una commissione per una gara di brokeraggio, chiede dei curricula di avvocati esperti in tale materia.

Il Consiglio, ritenuto che non può inviare i curricula degli avvocati ad un Ente pubblico indica, in quanto hanno presentato la domanda per essere ammessi nell'elenco speciale dei Commissari di gara ex art. 84 D.Lgs. n. 163/2006 e dei componenti delle commissioni per le procedure ad evidenza pubblica, ancora in fase di formazione, gli Avv.ti Massimo De Luccia, con studio a Roma, in Viale Mazzini n. 119, Cerza Claudio, con studio a Roma, in Via Siria n. 20, Antonietta Lazzaruolo, con studio a Roma, in Piazza Cavour n. 10.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Stefano Latella, pervenuta in data 22 luglio 2013, con la quale segnala che un proprio collaboratore, dopo aver stazionato per tutta la notte avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma il 16 luglio u.s., al fine di rientrare tra le 15 persone che giornalmente possono accedere all'ufficio decreti ingiuntivi per richiedere le copie, si è visto negare tale possibilità in quanto in detta giornata l'Ufficio suddetto ha consegnato solo 9 numeri.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Nicola Cioffi, Presidente dell'Associazione Camera Europea di Giustizia, pervenuta in data 24 luglio 2013, con la quale trasmette il regolamento per il concorso di borse di studio n. 2 e n. 3 con scadenza 30 dicembre 2013 e ne chiede la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale.

- Il Presidente riferisce sulla istanza di nomina di terzo arbitro con funzioni di presidente presentata dagli Avv.ti (omissis) e (omissis), nominati arbitri rispettivamente della (omissis) S.r.l. e della (omissis) S.a.s. di (omissis) & C. per dirimere la controversia in sorta tra le parti stesse.

Il Presidente nomina l'Avv. Giampaolo Girardi, con studio a Roma, in Via Aristide Leonori n. 40.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente comunica che i Professori di diritto penale Avv.ti Andrea Castaldo, Vittorio de Francesco, Mariavaleria del Tufo, Stefano Manacorda e Lucio Monaco, gli hanno scritto per rappresentare che stanno predisponendo una raccolta di studi in onore del Prof. Avv. Alfonso M. Stile, loro comune Maestro.

Nella missiva i predetti sottolineano che il Prof. Stile ha insegnato diritto penale a Napoli e a Roma ed è, com'è noto, uno dei più illustri Avvocati penalisti italiani.

Il Presidente riferisce che gli organizzatori dell'evento chiedono che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma deliberi un contributo economico per sostenere la pubblicazione e che il suo Presidente manifesti con un breve scritto il suo personale apprezzamento e quello dell'intero Consiglio.

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio con l'uso del logo dell'Ordine e un contributo di euro 2.000,00 e delega il Presidente a predisporre uno scritto da trasmettere agli organizzatori dell'evento. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente riferisce sulla nota della Dott.ssa Rita Aquilani, Direttore dell'Ufficio del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati – Area Civile della Direzione Generale del Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, pervenuta in data odierna, con la quale trasmette il decreto di autorizzazione all'attivazione della trasmissione dei documenti informatici (c.d. Processo Civile Telematico – Atti e documenti delle Parti, memorie ex artt. 183 3 190 c.p.c.) presso il Tribunale di Roma, in sostituzione di quello emesso in data 11 luglio 2013.

Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2013, le trasmissioni effettuate da e verso il Tribunale Ordinario di Roma avranno valore legale.

Il Consiglio prende atto e dispone di comunicare a mezzo email l'attivazione del servizio a tutti gli Avvocati romani, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Andrea Bonomolo, Direttore dell'Area Patrimonio e Servizi Economici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", pervenuta in data 17 luglio 2013, con la quale chiede, ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii (Componenti Commissioni Giudicatrici gare di appalto) di confermare il precedente elenco di avvocati nominati dal Consiglio con delibera del 31 marzo 2011 ovvero di aggiornarlo indicando altri nomi di professionisti.

Il Consiglio delibera di confermare i Colleghi Componenti l'elenco della Commissione Giudicatrice. Dispone di comunicare, con delibera immediatamente esecutiva, il provvedimento all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e a ciascun componente delle Commissioni Giudicatrici.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis): all'esito il Consiglio delibera non esser luogo a sanzione disciplinare, come da separato verbale.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Stefania Bellei, Alessandro Botto, Luciana Caroli, Francesca Carta, Simonpietro Costa, Filippo Demartino, Maria Gabriella D'Esposito, Manuela D'Urso, Fabrizia Equizi, Isabella Filosa, Domenico Gentile, Lucia Giusti, Luigi Giusti, Paolo Grassi, Rossella Lonetti, Camillo Mezzacapo, Giulia Micio, Simone Micono, Stefano Muscaritoli, Valeria Noccioli, Filippo Pacciani, Giacomo Pacelli, Enrico Pauletti, Fabio Pisani, Francesco Rombolà, Diana Rondoni, Flavia Siviero, Virginia Vecchiarelli, Luca Vianello, Francesco Pignatiello,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario sottopone all'attenzione del Consiglio la bozza del Regolamento interno amministrativo, che disciplinerà le assunzioni a tempo determinato e indeterminato presso l'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio rinvia all'adunanza del 5 settembre 2013, invitando tutti i Consiglieri ad approfondire il testo del Regolamento.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maria Laura Turco, pervenuta in data 19 luglio 2013, con la quale chiede al Consiglio di esprimere con un comunicato stampa agli Iscritti l'adesione ai quesiti referendari sulla Giustizia proposti dal Partito Radicale che riprendono anche le tante proposte contenute nelle mozioni approvate dal recente Congresso Nazionale Forense di Bari. L'Avv. Turco comunica che anche l'Avv. Marino, Presidente dell'organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, ha sottoscritto i quesiti e trasmette il testo degli stessi, il testo delle leggi con evidenziate le parti delle quali si chiede l'abrogazione nonché il comunicato stampa dell'O.U.A.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio, tenuto conto della delibera di adesione dell'O.U.A. ai referendum sulla giustizia e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

facendo riferimento alla propria precedente delibera del 3 luglio 2013, delibera di aderire all'iniziativa dell'O.U.A.

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuto in data 18 luglio 2013, sulla massiccia adesione degli avvocati all'astensione dalle udienze, sulle modifiche al decreto del fare nella parte che riguarda la gratuità delle mediazione in caso di mancato accordo e la presenza dell'avvocato nella procedura.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sul favorevole commento dell'Avv. Isidoro Cherubini, pervenuta in data 19 luglio 2013, alla notizia dell'attivazione per gli avvocati penalisti del punto di accesso dell'Ordine al servizio per ottenere le trascrizioni dei verbali di udienza.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), difensore della Signora (omissis), pervenuta in data 22 luglio 2013, con la quale rende noto il testo del dispositivo dell'ordinanza di reintegra nel posto di lavoro emessa dal Giudice del Lavoro Dott.ssa (omissis) a seguito del ricorso proposto nei confronti del Consiglio e la contestuale offerta delle prestazioni lavorative da parte della Signora (omissis).

Il Consigliere Stoppani si astiene ritenendo che sia compito del Consigliere Segretario provvedere alla reintegrazione in ottemperanza dell'ordine del giudice e non del Consiglio.

Il Consiglio delibera di reintegrare, fermi gli effetti della già deliberata impugnazione del provvedimento in Corte d'Appello, nel posto di lavoro la Signora (omissis).

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota degli Avv.ti Mario Miceli e Massimo Tommasini, difensori del Consiglio nella causa di lavoro intentata dalla Signora (omissis) nei confronti del Consiglio, pervenuta in data 22 luglio 2013, con la quale espongono le loro osservazioni in merito ai motivi di impugnazione dell'ordinanza di reintegra nel posto di lavoro della Signora (omissis) emessa dal Giudice del Lavoro.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulle note degli Avv.ti (omissis) pervenute il 24 luglio 2013, con le quali chiedono di essere autorizzate ad effettuare le notifiche a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 4/bis della legge 53/1994, così come modificata dalla legge n. 22 del 24 dicembre 2012, senza l'obbligo di utilizzare il registro cronologico per le notifiche a mezzo posta.

Il Consiglio delega il Gruppo Informatico di Presidenza ad esaminare la richiesta e a riferire in Consiglio.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 25 luglio 2013, prot. n. 15657, dall'Avv. (omissis), curatore della minore (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del 15 novembre 2012, con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da "riconoscimento della minore per difetto di veridicità avanti al Tribunale per i Minorenni di Roma" a "riconoscimento della minore per difetto di veridicità avanti al Tribunale Civile di Roma".

Il Consiglio approva.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Segretario, con riferimento alla nota pervenuta in data 24 giugno 2013 dal Dott. Mario Bresciano e dalla Dott.ssa Marisa Lia, rispettivamente Presidente e Dirigente Amministrativo del Tribunale Ordinario di Roma, con la quale chiedevano di assegnare un dipendente del Consiglio al servizio richiesta copie sentenze civili via mail anche per il mese di agosto 2013 e al colloquio avuto successivamente con gli stessi, nonchè alla delibera assunta il 4 luglio 2013, propone di prorogare il contratto stipulato con il dipendente attualmente assegnato a tale servizio fino al 31 dicembre 2013.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario, con riferimento alla nota del Dott. Luigi Birritteri, Capo Dipartimento del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia dell'11 luglio u.s. con la quale comunicava l'accoglimento della richiesta di proroga dei contratti stipulati con i dipendenti del Consiglio attualmente in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma per lo smaltimento dell'arretrato, comunica di aver avuto contatti con lo stesso e di aver concordato il termine della proroga contrattuale al 31 dicembre 2013. Riferisce che a breve riceverà conferma scritta in tal senso.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla richiesta di correzione del nome, presentata dall'Avv. (omissis) in data 20 luglio 2013 per conto del Signor (omissis) sulla domanda di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, deliberata dal Consiglio in data 11 luglio 2013, da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio approva.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consiglio delibera di donare, in occasione della celebrazione del matrimonio della Dott.ssa (omissis), dipendente del Consiglio, l'importo di euro 500,00. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

COMMISSIONE DEONTOLOGICA

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato, con istanza pervenuta il 16 maggio 2013, il quesito in ordine al problema di non essere più in grado di rintracciare il proprio cliente che aveva rappresentato in tre distinti giudizi civili al giudice del lavoro, al fine di comunicare la possibilità di proporre appello avverso le relative sentenze emesse in soccombenza, pur avendo inviato raccomandate con ricevute di ritorno agli indirizzi noti.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che l'Avv. (omissis) ha già posto in essere gli adempimenti delineati in oggetto;

- che ai sensi della regola generale dell'art. 47 del Codice Deontologico Forense "*Rinuncia al*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

mandato - L'avvocato ha il diritto di rinunciare al mandato”;

- che il III canone complementare di detto articolo recita: *“In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione”*,

ritiene

essere iniziativa dell'istante valutare l'opportunità di uniformarsi alla normativa sopra rappresentata.

Pratica n. (omissis) -Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con istanza pervenuta il 5 giugno 2013, premettendo di svolgere unitamente alla professione forense anche l'attività di amministratore di condominio, ha formulato richiesta di parere deontologico tendente a conoscere se, alla luce della nuova normativa sulla materia condominiale, tale integrazione generi incompatibilità.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della struttura Deontologica;

Premesso:

- che già l'art. 3 del R.D.L. del 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione forense) non integrava tra i casi di incompatibilità, tassativamente previsti, l'esercizio della professione forense con l'attività di amministratore di condominio. *“La natura eccezionale e il carattere tassativo delle situazioni integranti causa di incompatibilità imponevano, perciò, che la loro concreta configurazione avvenisse secondo canoni di stretta interpretazione, dovendosi escludere, in subiecta materia, una interpretazione analogica e/o letture estensive”*;

- che *“l'attività di amministrazione di condominio si configura come attività di gestione di rapporti giuridici in favore dei condòmini”* (art. 1129 e ss. cod.civ.) *“essendo il condominio un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini i quali sono rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultima (Cass. Civ., 11 gennaio 2012, n. 177), tanto vero che l'esistenza di un rappresentante unitario non li priva della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale (Cass. Civ., 16 maggio 2012, n. 10717)*;

- che l'amministratore è nominato dall'assemblea dei condòmini e può essere da questa revocato in ogni tempo (art. 1136, IV comma, cod. civ.), *“evincendone conseguentemente che non sussiste alcun vincolo di subordinazione tra il mandante (condòmini riuniti in assemblea) ed il mandatario (amministratore) e che, pertanto, l'attività inerente all'incarico gestorio può essere svolta dall'amministratore in forma completamente indipendente, ossia in modo compatibile con la condizione di avvocato”*;

- che, in assenza di uno specifico albo degli amministratori di condominio, *“il professionista può svolgere le connesse attività permanendo sottoposto alle norme deontologiche degli avvocati e alla correlativa potestà disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza”* (C.N.F. - Commissione Consultiva, parere 25 giugno 2009, n. 26; in senso conforme: parere 29 gennaio 2009, n. 1 e parere 26 settembre 2003, n. 154; sentenza del 16 marzo 2010, n. 13);

- che l'odierno sistema delle *“Incompatibilità”* di cui all'art. 18 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova Disciplina dell'ordinamento della professione forense) non prevede la fattispecie in questione;

- che, a consolidare il concetto della configurazione di un ufficio di diritto privato -assimilabile al

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

mandato di rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato (Cass. Civ., 16 agosto 2008, n. 10815)- circa il conferimento del mandato da parte delle persone fisiche (condòmini) in favore dell'amministratore di condominio, l'art. 9, III comma, della Legge 11 dicembre 2008, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), modificando l'art. 1229 Cod. Civ. "*Clausole di esonero di responsabilità*", attribuisce all'assemblea la facoltà di subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile "[...] *per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato*" (Estratto del verbale della Commissione consultiva del C.N.F. - seduta del 20 febbraio 2013);

- che, "*ovviamente, la ritenuta compatibilità produrrà riflessi anche sul piano della disciplina fiscale e previdenziale della vicenda, dovendone il relativo reddito considerarsi a tutti gli effetti di natura professionale e quindi, tra l'altro, soggetto anche a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense*" (Rif. estratto del verbale della suddetta Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense),

ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare, in merito al quesito in oggetto, adeguata e soddisfacente risposta in dipendenza di quanto sopra rappresentato.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Vista la nota del 5 giugno 2013 depositata da parte dell'Avv. (omissis), con la quale veniva chiesto al Consiglio dell'Ordine di sciogliere l'istante dal vincolo di riservatezza stabilito in una transazione raggiunta con una controparte al fine di dimostrare in un separato giudizio il non corretto adempimento della stessa;

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che la richiesta in oggetto interessa, *per relationem*, anzitutto la regola deontologica dell'art. 28 del Codice Deontologico Forense, "*Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega*", la quale letteralmente stabilisce che "*non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi*";

- che la suddetta disposizione ammette solo due eccezioni, previste rispettivamente dal I e II canone complementare, ritenendo consentita la produzione in giudizio della "*corrispondenza tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa costituisca attuazione*" ovvero quando detta corrispondenza "*assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste*";

ritiene

che l'Avv. (omissis) debba uniformarsi ai dettami deontologici sopra citati, fermo restando che questo Consiglio dell'Ordine non ha competenza in merito allo scioglimento di vincoli contrattuali.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data 6 giugno 2013, in merito alla possibilità per un avvocato -consulente da anni di un consorzio di cooperative e già difensore dei membri del suo C.d.A., in un giudizio di responsabilità promosso nei loro confronti da una cooperativa estromessa dal consorzio- di accettare il patrocinio di una cooperativa in un'azione giudiziale contro l'estromesso legale rappresentante di quest'ultima.

Il Consiglio

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Udita la relazione del Consigliere Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Rilevato che:

- l'art. 37 del Codice Deontologico Forense: "*Conflitto di interessi*" (al quale possono essere richiamate le disposizioni di cui agli artt. 5 - "*Doveri di probità, dignità e decoro*"; 7 - "*Doveri di fedeltà*"; 10 - "*Doveri di indipendenza*"; 16 - "*Dovere di evitare incompatibilità*"; 35 - "*Rapporto di fiducia*"; 36 - "*Autonomia del rapporto*"), impone all'avvocato di "*astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale*";

- secondo il I canone complementare di detta norma, "*Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico*";

- la costante giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e il recente indirizzo della Suprema Corte convergono verso un'interpretazione rigorosa della regola disciplinante il conflitto di interesse, sussistente anche se solo potenziale;

- l'art. 51 del detto Codice "*Assunzione di incarichi contro ex clienti*" prevede poi che: "*L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente sia ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza, con il divieto, in ogni caso, di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito*";

esprime

parere negativo alla questione formulata dall'istante.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Vista la nota protocollata il 14 giugno 2013, con cui l'Avv. (omissis) ha chiesto al Consiglio dell'Ordine di esprimere il proprio parere in merito all'eventuale necessità di essere autorizzata dal Consiglio medesimo, per la partecipazione come legale ad una trasmissione televisiva, nella quale verrà intervistato un suo assistito in relazione ad una problematica in materia minorile;

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che la regola deontologica generale dell'art. 18 del Codice Deontologico Forense "*Rapporti con la stampa*" recita: "*Nei rapporti con la stampa e con gli altri messi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.*

I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

III. E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche";

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- che, a seguito delle modifiche apportate al canone III del presente articolo dal Consiglio Nazionale Forense, con delibera del 12 giugno 2008 n. 15, la tenuta o la cura di rubriche fisse su Organi di stampa, così come la partecipazione a rubriche fisse televisive o radiofoniche, sono soggette non più al previo parere favorevole del Consiglio dell'Ordine, ma alla semplice comunicazione preventiva;
- che, pertanto, sotto il profilo deontologico, non vi sono preclusioni al rilascio di dichiarazioni e/o interviste sia sui giornali che sugli altri mezzi di diffusione ma, oggetto di valutazione, è il modo in cui ciò avviene;
- che, l'articolo in questione impone all'avvocato di rispettare in particolare i criteri di equilibrio e di misura, sia per dovere di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i Colleghi; pertanto certamente sanzionabile è il rilascio di dichiarazioni e/o interviste per celebrare successi, per esaltare la propria professionalità o le tecniche difensive. In sostanza, è fatto divieto di enfatizzare le proprie prestazioni, spendere il nome dei clienti, offrire servizi professionali, sollecitare articoli di stampa o interviste, intrattenere rapporti con gli Organi di informazione e di stampa al solo fine di realizzare una pubblicità personale;
- che i principi in questione assumono sicuramente un rilievo ancor più significativo quando oggetto della pubblica trattazione sono fatti e circostanze riguardanti materie particolarmente delicate come nel caso di specie quella minorile;
- che, in ogni caso, con riferimento alla tematica dei rapporti con la stampa, si ritiene comunque opportuno tenere sempre in considerazione anche i principi deontologici disciplinati altrove nel corpus normativo, quali, in particolare, quelli inerenti il contenuto e la forma dell'informazione sull'attività professionale previsti dall'art. 17 Codice Deontologico Forense, nonché le modalità di tale informazione di cui al successivo art. 17 bis,

ritiene

che l'Avv. (omissis) si debba attenere alle disposizioni normative sopra richiamate, evitando comportamenti censurabili in relazione alle stesse.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico mirante a conoscere:

- 1) se due avvocati, quali difensori di parte istante in una controversia individuale di lavoro, possano indicare e chiamare come testimone il collega di controparte e, in tal caso, se quest'ultimo possa testimoniare nello stesso procedimento;
- 2) se, sia nella predetta fattispecie che nell'altra in cui è stata effettuata la produzione in giudizio di una missiva, in violazione del dovere di riservatezza e di colleganza, attuata dai medesimi difensori di parte istante, siano ravvisabili gli estremi di un procedimento disciplinare.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che, quanto al quesito sub 1), la regola deontologica dell'art. 58 *“La testimonianza dell'avvocato”* recita: *“Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerente al mandato ricevuto”*;
- che il II canone complementare di detto articolo stabilisce: *“Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo”*;
- che il segreto professionale è tutelato dall'art. 622 c.p. *“Rivelazione del segreto professionale”* che punisce *“Chiunque avendo notizia del proprio stato o ufficio, o della professione o arte, di un segreto,*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare documento[...];

- che l'art. 200 c.p.p. "*Segreto professionale*" afferma sostanzialmente lo stesso principio, stabilendo sub b) che "*gli avvocati e altri professionisti [...] non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero*", e lo stesso articolo è poi richiamato dall'art. 249 c.p.c. "*Facoltà di astensione*" per l'astensione dal rendere testimonianza in materia civile;

- che la Corte Cost., nella sentenza del 25 febbraio 1991, n. 6394, nel richiamare la propria giurisprudenza, ha ribadito che "*il problema dei rapporti tra il ruolo di difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone*";

- che la stessa Corte Cost., nella sentenza del 28 aprile 1997 n. 87, ha stabilito: "*La facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento.*";

- che, quanto al quesito sub 2), la regola deontologica dell'art. 28 "*Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega*" dispone che "*Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi*";

- che la suddette disposizione ammette solo due eccezioni, previste rispettivamente dal I e II canone complementare, ritenendo consentita la produzione in giudizio della "corrispondenza tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa costituisca attuazione" ovvero quando detta corrispondenza "*assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste*";

- che è, altresì, necessario fare riferimento alla norma richiamabile dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense: "*Dovere di segretezza e riservatezza*" la cui regola generale recita: "*E' dovere, oltretutto diritto, primario e fondamentale dell'avvocato, mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato*";

- che il I canone complementare dispone: "*L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale*";

- che il IV canone complementare precisa: "*Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:*

a) per lo svolgimento delle attività di difesa;

b) la fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;

c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;

d) in un procedimento concernente le modalità di difesa degli interessi dell'assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.";

- che l'art. 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova Disciplina dell'ordinamento della professione forense) "*Segreto professionale*" dispone:

- *L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella qualità o per l'effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

- L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

- La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.”,

ritiene

che –ferma restando la necessità che l'istante si attenga alle disposizioni normative sopra richiamate evitando comportamenti in relazione alle stesse– secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi o concedere autorizzazioni in ordine alla rilevanza di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del medesimo Consiglio in altra sede, e che pertanto l'emissione di pareri o concessioni di autorizzazioni potrebbero quindi costituire anticipazioni di giudizio.

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia

– Il Consigliere Tesoriere Cerè, con riferimento alla delibera adottata nell'adunanza del 18 luglio u.s., ripropone all'attenzione del Consiglio una prima bozza di “Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia”, con invito alla sua piena approvazione.

Il Consigliere Stoppani ritiene ragionevole la somma di euro 40.000,00 quale tetto massimo per i lavori in economia e per l'acquisizione dei beni. Reputa improcrastinabile l'approvazione di tale Regolamento, come richiesto dallo stesso Consigliere Stoppani da oltre un anno, che ritiene, peraltro, contra legem il far proseguire contratti in essere scaduti da oltre un anno e ritiene comunque che, per poter individuare i responsabili delle varie fasi del procedimento, si sarebbe dovuto già procedere da oltre un anno, come richiesto dallo stesso Consigliere Stoppani, alla revisione della pianta organica ed all'eventuale espletamento di un concorso pubblico. Si riserva di fornire ulteriori chiarimenti.

Il Presidente esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dal Consigliere Tesoriere e condivide i criteri generali del Regolamento, del quale occorre completare alcune parti scegliendo le soluzioni più idonee alle esigenze dell'Ordine. Propone, pertanto, di rinviare per l'ulteriore discussione e per l'approvazione di detto Regolamento alla prima adunanza di settembre invitando tutti i Consiglieri ad approfondire le problematiche in esso contenute ed il Consigliere Tesoriere a proporre per le parti da completare le soluzioni più adeguate.

Il Consiglio, ritenendo valide le linee guida del Regolamento oggi esaminato rinvia, per l'ulteriore discussione e per la sua approvazione, all'adunanza del 5 settembre 2013 delegando il Consigliere Tesoriere a suggerire le soluzioni ritenute più appropriate per quelle parti non ancora definite.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Approvazione del verbale n. 29 dell'adunanza del 18 luglio 2013

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio, con l'astensione del Consigliere Stoppani in quanto assente, approva il verbale n. 29 dell'adunanza del 18 luglio 2013.

Audizione Abogado (omissis) – iscrizione Albo Avvocati Stabiliti

- Si procede all'audizione dell'Abogado (omissis). All'esito il Consiglio delibera l'iscrizione nell'Abogado (omissis) nell'elenco speciale ai sensi del D. Lgs. n. 96/2001.

Audizione Abogado (omissis) – eventuale incompatibilità

- Si procede all'audizione dell'Abogado (omissis). All'esito il Consiglio delibera come da separato verbale.

Audizione Avv. (omissis) – reinscrizione Albo Avvocati

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis). All'esito il Consiglio delibera come da separato verbale.

Audizione Dott. (omissis) – iscrizione Registro Praticanti Avvocati

- Si procede all'audizione del Dott. (omissis). All'esito il Consiglio delibera l'iscrizione del Dott. (omissis) come da separato verbale.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Conte chiede, per impegni personali, di poter anticipare le proprie comunicazioni poiché dovrà allontanarsi dall'Aula.

- Il Consigliere Conte, in relazione alla comunicazione in data 18 luglio u.s. del Presidente Vaglio, inerente l'invio di una "segnalazione" presso l'Ordine di Perugia, per presunte "omissioni" dei doveri istituzionali da parte dello stesso Consigliere Conte e del Consigliere Condello, osserva quanto segue:
a) fin dalla prima adunanza di questo Consiglio –e ve ne è prova documentale esorbitante nei verbali consiliari di questi ultimi 16 mesi- i due suddetti Consiglieri "di minoranza" (Conte e Condello) sono stati messi nella condizione di non poter svolgere la propria funzione. Ad essi è, infatti, sempre stato inibito, financo di esporre le proprie comunicazioni e ciò attraverso strumentali "giochetti" come quello di trattare, di proposito, le comunicazioni dei Consiglieri in orari premeditatamente studiati affinché coincidessero con assenze dei predetti i quali, sovente, hanno dovuto abbandonare l'Aula per non subire la reiterata umiliazione di una palese ghehettizzazione delle loro persone. Per carità di patria si omette di ricordare diffusamente tutte quelle comunicazioni dei Consiglieri Conte e Condello sovente "eclissatesi" dai verbali e/o censurate con modalità che si evita di aggettivare (si ricordano a mero titolo esemplificativo una comunicazione del Consigliere Condello, di qualche settimana

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

addietro che scaturì una vibrante polemica con il Consigliere Segretario Di Tosto, ma anche la comunicazione del Consigliere Conte relativa alla notissima vicenda “Paola (omissis)” dell’agosto 2012, oggi addirittura all’esame dell’Ordine di Perugia).

b) A ciò si aggiunga che qualunque iniziativa dei Consiglieri Conte e Condello è stata sistematicamente boicottata e che la “maggioranza consiliare” ha, fin dall’inizio del mandato, esplicitato chiaramente l’intento di ricorrere ad iniziative disciplinari e giudiziarie al fine, evidentemente, di “liberarsi” definitivamente di avversari “scomodi” anche in prospettiva. Solo in questo modo possono, infatti, giustificarsi gli strumentali quanto ingiustificati attacchi posti in essere, non solo nei confronti dei Consiglieri Conte e Condello –destinatari di plurimi esposti/segnalazioni- ma anche, sarà un caso, contro Colleghi, da sempre ad essi vicini (ex Consiglieri e non), nei confronti dei quali sono state avviate pratiche disciplinari, aperti procedimenti e proposte addirittura querele!!!! Approfittare del ruolo istituzionale per “liberarsi” di avversari, evidentemente, ritenuti scomodi, costituisce senz’altro -questo sì- illecito deontologico ben più grave di quello ipotizzato nei confronti dei Consiglieri di minoranza. A tal proposito, il Consigliere Conte fa presente che, nei casi in cui egli non abbia potuto presenziare a Procedimenti Disciplinari di cui era Relatore, si è sempre accordato con un Collega (a titolo di mero esempio potranno testimoniare ciò i Consiglieri Stoppani e Scialla) ai fini della sostituzione, non arrecando, dunque, alcun documento al regolare svolgimento del ruolo. Fattispecie di questo tipo sono accadute, centinaia di volte, nei precedenti bienni, con diversi Consiglieri, senza che vi fosse –mai- alcuna contestazione di questo genere.

c) Quanto all’arretrato nella trattazione delle pratiche di pre/disciplina esso non può essere considerato addebito di natura deontologica: se infatti è dovere di un Consigliere cercare di svolgere con diligenza i propri compiti istituzionali (peraltro nessuna norma prescrive obblighi o sanzioni relativi all’ipotesi di arretrato o scarsa produttività), è altrettanto vero che essi sono comprensivi anche del diritto di esporre il proprio pensiero e di non vedere limitato il proprio diritto di parola e di intervento in adunanza, e di qualsivoglia altra condotta propria dell’ufficio di Consigliere. Ciò nel rispetto delle più elementari norme di democrazia e lealtà. Se un Consigliere viene, di fatto, esautorato, non si può, poi, pretendere che lo stesso sia “produttivo” solo per le finalità che aggradano al Presidente, il quale – guarda caso- utilizza tale argomento a soli fini “intimidatori e strumentali”. Già in data 25 ottobre 2012, esso Consigliere Conte ebbe modo di significare al Presidente Vaglio (il quale si permise di inviare presso lo Studio di esso Consigliere Conte, una lettera “di richiamo” dal contenuto palesemente sgradevole ed offensivo, senza “cover page” -e quindi visibile a terzi- in totale dispregio di elementari norme di tutela privacy, mancandosi, vieppiù, ad essa lettera, addirittura “i saluti”...) tutta la propria indignazione con una replica che, doverosamente, oggi si riporta all’attenzione di tutto il Consiglio:

“Preg.mo Sig.

Pres. Mauro Vaglio

a mani

Riscontro la Sua del 18 Ottobre u.s., che compiego in allegato, alla luce del contenuto della quale sono a significarLe alcune indefettibili precisazioni a confutazione ed a contestazione della stessa.

Preliminarmente, rilevo la gravissima mancanza di riguardo nei miei confronti, concretizzatasi con l’invio di detta missiva al mio Studio - a mezzo fax, senza “cover page” (pagina di presentazione) e, quindi, visibile a terzi - in totale dispregio di elementari norme che tutelano la privacy.

Per quanto attiene al merito, potrei dilungarmi oltremodo, rappresentandoLe quella che è la procedura di informativa al Presidente in ordine a rinvii e/o richieste di sostituzione e/o sopravvenuti impedimenti del Consigliere Relatore, ma riterrei siffatto esercizio esplicativo del tutto ultroneo ed

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

inutile.

Le rammento che il Presidente del Consiglio dell'Ordine non è l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale di una società e che i Consiglieri non rappresentano il "personale", e quindi, non sono sottoposti a regolamenti/controlli di tipo "aziendale".

Vieppiù, in tutta franchezza e senza alcuna volontà polemica, Le comunico che Ella non è assolutamente in grado di potermi ordinare alcunché e né, tantomeno, formularmi richiami.

Se Ella ha inteso fare ciò – e questo si giudicherebbe da sé anche se non riesco neppure a considerarlo offensivo, come intrinsecamente pure sarebbe – sappia che non ho bisogno dei Suoi "richiami" e neppure di inviti didascalici, atteso l'argomento in questione dove non credo di poterLa considerare "ex cattedra".

Nel merito, La invito ad informarsi, presso la Sig.ra Riso della Disciplina, che Le comunicherà che non solo ho avvertito per tempo della mia impossibilità, ma ho fornito recapiti telefonici dei testi, in modo che gli stessi potessero essere contattati immediatamente.

Per quanto attiene, infine, al Suo riferimento a ciò che "rende disdoro" all'intero Consiglio per "carità di patria forense" non rispondo come facilmente potrei, in quanto numerosi e recenti sono gli esempi da poter ricordare che effettivamente hanno gettato discredito sull'immagine dell'Ordine di Roma.

Concludo, inviandoLe i miei distinti saluti che Ella ha inteso omettere nella Sua missiva del 18 Ottobre u.s. ma, d'altronde, le elementari norme di buona educazione sono assimilabili a quelle del Codice Civile: o si imparano al tempo all'uopo preposto o non si imparano più..... Antonio Conte"

Tutto ciò premesso, appare di solare evidenza –per la "centesima" volta in questo biennio– che vi sia un comportamento, ictu oculi, strumentale posto in essere dal Presidente e dalla maggioranza consiliare che non può che inquadrarsi in un disegno di vera e propria offensiva nei confronti dell'avversario "politico" che va ghetizzato e collocato in una marginalizzazione passiva che umilia, non solo esso Consigliere di minoranza, ma tutti quei Colleghi che hanno inteso conferirgli fiducia con il loro voto alle ultime elezioni di febbraio 2012.

Esso Consigliere Conte, conclude detta comunicazione riportando quanto dichiarato a verbale nell'adunanza del 18 luglio 2013 successivamente alla comunicazione del Presidente Vaglio che – sempre guarda caso– non era neppure anticipata nelle "comunicazioni del Presidente" ma è stata esposta, improvvisamente, senza avviso alcuno: "il Cons. Conte prende atto che – per l'ennesima volta – il Presidente Vaglio ha sferrato un preordinato attacco personale, strumentale, fazioso ed offensivo nei confronti di esso Cons. Conte. Questo ulteriore atto di vera e propria intimidazione nei confronti di esso Cons. Conte – che si somma ad altri già oggetto di esame da parte del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia – conferma la volontà chiara ed evidente del Presidente Vaglio di ghetizzare e marginalizzare, e comunque colpire, chi non appartiene alla coalizione che oggi "guida" l'Ordine di Roma. Prova ne è che la stessa sorte è stata riservata all'altro unico Consigliere di Minoranza, Domenico Condello. Il Cons. Conte si riserva di depositare un'articolata memoria/comunicazione in merito, entro il corrente mese, con uniti allegati atti ed esposti connessi, che verranno rimessi per doverosa competenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e nelle Sedi che si riterranno più opportune".

Esso Consigliere Conte ribadisce che tutto ciò verrà rimesso nelle sedi che si riterranno più opportune.

Il Presidente chiede solamente al Consigliere Conte di fornire al Consiglio questi semplici dati:

1) quante pratiche disciplinari Egli Consigliere Conte ha definito dal 28 febbraio 2012 ad oggi 25 luglio 2013 ovvero in circa un anno e mezzo;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

2) quante pratiche si sono prescritte a causa della loro mancata lavorazione da parte di Egli Consigliere Conte.

Tutto il resto costituisce un banale tentativo di sviare l'attenzione da questo gravissimo problema. Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte rileva che sul sito consiliare è stato finalmente attivato -dopo quasi due mesi da quando era stata annunciata l'avvenuta istituzione- il canale "Trasparenza". Allo stato esso è vuoto. Tuttavia si domanda come mai, dalla home page, sia improvvisamente scomparso un bando per la "selezione di nuovo personale interinale", apparso come un temporale estivo per soli tre giorni, che ha concesso pari tempo al pubblico per avanzare le domande di selezione e che oggi non è più rinvenibile da alcuna parte. Il Consigliere Conte non ricorda che, nella storia consiliare, una notizia pubblicata sul sito sia poi stata eliminata. Ci si domanda quale sia la misteriosissima ragione di questa deroga. Più di un Collega -attento alle vicende afferenti alle assunzioni di dipendenti definite dai media "clientelari/parentali"- ha domandato ad esso Consigliere Conte il perché di questa mancanza sul sito e su altri canali comunicativi del Consiglio, pregando, appunto, esso Consigliere Conte di chiedere al Consigliere Segretario lumi sull'argomento e una nuova relazione sulle assunzioni -da pubblicarsi sul sito istituzionale- cosicché tutti i Colleghi interessati la possano leggere chiarendosi, in tal modo, perplessità e dubbi che sorgono spontanei, visto quanto accaduto in un recente passato.

Il Consigliere Tesoriere riferisce che era stato predisposto un file excel da parte del funzionario Pulcini da pubblicare sulla pagina "Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione aperta - art. 18 L. 134/12". Quest'ultimo purtroppo è stato colpito da una grave malattia e, quindi, non ha potuto adempiere. Il Consigliere Tesoriere, nonostante l'attuale mancanza del personale per ferie, cercherà di provvedere in prima persona alla pubblicazione dei dati previsti dalla legge.

Il Consigliere Segretario, prima di specificare le modalità di inserimento sul sito web dell'annuncio sulla selezione del personale a tempo determinato, ritiene opportuno ricordare che nell'adunanza del 3 maggio 2012 aveva richiesto al Consigliere Conte *"se nel biennio 2010/2011 ha sottoscritto contratti a tempo determinato, assumendo figli di dipendenti dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, fratelli di conviventi di Consiglieri in carica nello stesso biennio, precedenti praticanti dell'Avvocatura del Comune di Roma e, per quante volte, ha rinnovato i contratti a tempo determinato alle medesime persone"*.

Il Consigliere Segretario, inoltre, nell'adunanza del 14 giugno 2012 aveva rilevato: *"che l'Avv. (omissis) è stata assunta a tempo determinato fin dal 2009, con concorso per l'Area "C" (funzionario). La Commissione era presieduta dal Consigliere Conte e vi facevano parte il Consigliere (omissis) e l'Avv. (omissis). Successivamente, l'Avv. (omissis) è stata assunta, nel biennio 2010/2011, con più contratti a tempo determinato ed ha, inoltre, svolto attività per il Consiglio presso il Salone della Giustizia nell'anno 2011. Il Consigliere Segretario chiede al Consigliere Conte se è vero che il Consiglio nell'anno 2010/2011 ha elargito, oltre alla retribuzione, un premio all'Avv. (omissis), per l'attività prestata al Salone della Giustizia; se il Consigliere Conte, fin dall'anno 2009, era a conoscenza che l'Avv. (omissis), nel periodo in cui la medesima ha svolto la pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Roma, è stata assegnata sempre al Consigliere (omissis); se è vero che, successivamente, l'Avv. (omissis), quando era Consigliere Segretario dell'Ordine nel periodo 2010/2011, ha proposto l'assunzione dell'Avv. (omissis); se il Consigliere Conte ha sottoscritto i contratti a tempo determinato dell'Avv. (omissis)"*.

Il Consigliere Conte, nell'adunanza del 14 giugno 2012, aveva dichiarato: *"alla luce di quanto affermato e riportato nel verbale del 22 maggio 2012, da parte del Consigliere Segretario riguardo*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

assunzioni di personale avvenute nel precedente biennio e, più precisamente, relativamente ai due casi cennati dall'attuale Consigliere Segretario, precisa di aver rimesso il tutto formalmente all'Avv. (omissis), Consigliere Segretario in carica nel precedente biennio, il quale consegnerà dettagliata relazione che esso Consigliere Conte riporterà integralmente in Consiglio alla prossima adunanza. Il Consigliere Conte ricorda che le competenze del personale ricadono e ineriscono esclusivamente al Consigliere Segretario e ciò avvenne anche nello scorso biennio, come avviene, ovviamente, in questo”.

Il Consigliere Segretario comunica che ad oggi nessuna relazione del Consigliere Conte e dell'Avv. (omissis) è pervenuta al Consiglio. Potrebbe essere facile ricordare il detto “chi tace acconsente”, ma finora chi doveva dare delle spiegazioni agli iscritti ha dimostrato di non voler rispondere.

Diversamente, il Consigliere Conte continua ad avanzare richieste sulla selezione di nuovo personale “interinale” celandosi dietro a più di un collega che gli avrebbe richiesto informazioni.

Relativamente alla questione della selezione dei dipendenti a termine, evidentemente, il Consigliere Conte, oltre a partecipare in modo molto ridotto alle adunanze consiliari e a non svolgere le pratiche disciplinari che gli sono affidate, non ha nemmeno il tempo di leggere le comunicazioni del Consigliere Segretario.

Infatti nell'adunanza del 18 luglio 2013 il Consigliere Segretario aveva comunicato che avrebbe inserito nel sito istituzionale l'annuncio per la selezione del personale a tempo determinato e che sarebbe stata costituita una Commissione esaminatrice composta da tre membri; invitava, inoltre, tutti i Consiglieri a partecipare alle selezioni.

Il Consigliere Segretario chiede al Consigliere Conte se mai nel biennio 2010/2012, all'epoca in cui il medesimo era Presidente, le selezioni del personale da effettuarsi siano state pubblicate nel sito istituzionale.

Il Consigliere Segretario comunica che l'annuncio sul sito istituzionale è stato pubblicato per cinque giorni, dal 12 al 16 luglio 2013, al fine di consentire a chiunque fosse interessato di far pervenire la propria richiesta di partecipazione alla selezione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte svolge la seguente ulteriore comunicazione che chiede formalmente sia trascritta a verbale e, comunque e ad ogni modo, protocollata ufficialmente agli atti consiliari ed inserita nella pratica ad essa connessa:

a) Nell'adunanza consiliare del 18 luglio scorso, è pervenuto il plico contenente le bozze dei provvedimenti disciplinari da sottoporre alla valutazione collegiale.

b) Tra questi, risalta la proposta di apertura di procedimento disciplinare nei riguardi del Collega (omissis) -noto ex Consigliere dell'Ordine (omissis) - la quale pone a base l'esposto di una Associazione di (omissis) che riguarda uno scritto a firma dell'Avv. (omissis), tutt'altro che attinente all'esercizio dell'attività professionale ma che, invece, riguarda, due episodi (uno dei quali verosimilmente legato a presunti abusi che sovente leggiamo sugli organi di stampa e che hanno come protagonisti agenti di (omissis).

c) La proposta di apertura afferma trattarsi di uno scritto dai toni “marcatamente polemici” e nulla più.

d) Premesso che, per com'è scritto, il provvedimento si appalesa piuttosto incomprensibile, esso Consigliere Conte si domanda –e domanda– quanti Consiglieri abbiano letto l'esposto e le relative controdeduzioni a suo tempo (molti mesi fa, peraltro) pervenute all'istruttore; esso Consigliere Conte si domanda –e domanda– cosa c'entrino gli articoli 20 e 56 del Codice Deontologico, i quali fanno

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

esplicitamente riferimento rispettivamente agli scritti defensionali attinenti l'esercizio dell'attività processuale (art. 20) ed al contegno mantenuto nei riguardi del personale di giustizia, (art. 56) quando nella specie si tratta di un commento a firma dell'Avv. (omissis) reso completamente al di fuori della propria attività di Avvocato; esso Consigliere Conte si domanda –e domanda– quanti Consiglieri sappiano che l'esposto fu mandato (stavolta per giusta competenza) al Sindaco di Roma (visto che i fatti dedotti concernono ben “altro” rispetto ai poteri esercitabili dell'Ordine) il quale non solo non ha adottato alcuna iniziativa nei riguardi del Collega (omissis), ma anzi ha disposto l'avvio di una indagine sulle circostanze dedotte nello scritto contestato dall'Associazione e sui relativi protagonisti indicati dall'autore; esso Consigliere Conte si domanda –e domanda– come mai, invece, nello stesso plico, ove è contenuta la proposta di apertura di cui sopra, si rinverano talune bozze di provvedimenti (ad esempio, tanto per citare un caso, la pratica n. 761/13) dove il Consiglio, seppure qui in presenza sì di comportamenti resi in sede squisitamente professionale e defensionale, reputati deontologicamente scorretti dall'esponente, assume invece un atteggiamento platealmente “pilatesco” ritenendosi estraneo (sul presupposto che sarebbe competente il giudice civile!) alle questioni denunciate, proponendo l'archiviazione del fascicolo!; esso Consigliere Conte si domanda –e domanda– per quanto tempo ancora questo Consiglio debba intendere l'esercizio del potere disciplinare come una modalità di ritorsione o di intimidazione nei confronti di quei Colleghi che sono appartenuti od hanno sostenuto una coalizione “politica” oggi in minoranza, ed invece mostri così tanta benevolenza e mitezza in sede di controllo deontologico nei riguardi di quegli iscritti che manifestano pubblicamente apprezzamenti per l'attuale maggioranza; esso Consigliere Conte si domanda –e domanda ai Consiglieri eletti per la prima volta– se siano a conoscenza del fatto che taluni Consiglieri che oggi compongono l'Istituzione e che mostrano solo di recente così tanto rigore abbiano, in passato, gestito non in modo impeccabile alcune pratiche che si sono prescritte per effetto dell'omissione di loro Colleghi di coalizione; domanda agli stessi neo Consiglieri se siano a conoscenza del fatto che nello scorso biennio taluni Consiglieri (guarda caso dissenzienti, in qualità di estensori, rispetto al verdetto finale) hanno redatto decisioni “impresentabili” che esso Consigliere Conte, in qualità di Presidente (e, come noto, firmatario delle sentenze disciplinari), è stato costretto dapprima a restituire all'estensore la bozza –con invito a redigere meglio il provvedimento– e poi, viste le reiterate omissioni e recalcitranze, addirittura ad avocarsi i fascicoli per scrivere esso Consigliere Conte stesso i provvedimenti in modo corretto (un caso, emblematico, è anche finito sulla stampa!); esso Consigliere Conte si domanda cosa avrebbe dovuto fare e quale iniziativa avrebbe dovuto assumere nei riguardi di quei Consiglieri, taluni dei quali siedono ancor oggi in questa Aula, autori di istruttorie disciplinari lacunose, generiche, superficiali oppure grossolanamente impresentabili. In ogni caso, esso Consigliere Conte predisporrà, a brevissimo, una relazione circostanziata su quanto sopradedotto che verrà portata all'attenzione del Consiglio e di tutte quelle competenze che saranno necessariamente interessate alla vicenda scaturita da quanto assunto nella prima comunicazione ed in questa.

e) Ad avviso di esso Consigliere Conte molti dei presenti non sono in grado di esprimere un giudizio ponderato sulle proposte di archiviazione o di apertura, finendo per fidarsi in sostanza del lavoro (unico e solitario) dell'Istruttore: il che, di fatto, azzera il necessario carattere della collegialità. Nel caso del Collega (omissis), poi –che è notoriamente uno dei sottoscrittori del documento che ha indotto il CNF/Ministero ad aprire un'indagine amministrativa nei confronti dell'Ordine di Roma- l'iniziativa di aprirgli un procedimento disciplinare (ad uno che ha innegabilmente fatto della deontologia e della formazione deontologica uno dei vessilli dell'Ordine nelle passate consiliature) appare sin troppo evidente sintomo di una volontà intimidirlo e/o di punirlo peraltro, come ripeto, per una banalissima

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

vicenda che nulla ha a che fare con la Toga.

f) Esso Consigliere Conte crede che molti dei presenti non siano nella giusta condizione di serenità per poter esprimere un giudizio “terzo”, per motivazioni che appare ultroneo rappresentare oltremodo in questa Sede.

g) Ultimo, ma non ultimo, esso Consigliere Conte riferisce di un colloquio avuto con l'ex Consigliere (omissis), molti mesi fa, quando costui gli comunicò di aver ricevuto “un esposto sospetto” con richiesta di controdeduzioni: l'odierno “incolpando” gli riferì che questa Associazione di (omissis) poteva avere rapporti con alcuni Consiglieri dell'Ordine in carica sia di natura didattica (docente/convegni), sia di collaborazione diretta. Di talché, esso Consigliere Conte, rebus sic stantibus, chiede se siffatta circostanza risponda al vero e se vi sia qualche Consigliere dell'Ordine che abbia avuto rapporti di qualsivoglia genere con detta Associazione, oggi esponente contro l'Avv. (omissis).

h) in conclusione, esso Consigliere Conte chiede che la pratica, riferita ad esso Avv. (omissis), sia rimessa immediatamente in istruttoria, con revoca della proposta di archiviazione ed immediata trasmissione al Consiglio dell'Ordine di Perugia, unitamente alla presente comunicazione, il tutto per doverosa competenza alla luce di quanto sopradescritto.

Il Consigliere Stoppani dichiara di non essere stata presente alla precedente adunanza e quindi di astenersi da qualsiasi valutazione.

Il Consiglio prende atto.

Pratiche disciplinari

P.D. n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Galletti comunica che l'Avv. (omissis), relativamente al P.D. n. (omissis), nelle deduzioni del 1° luglio 2013 acquisite al fascicolo, al prot. n.13431, scrive testualmente: “... 4) circa il disdoro provocato alla categoria, credo che l'attuale Consiglio non sia secondo a nessuno, addirittura peggio del precedente, che sembrava irraggiungibile”.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.

Pratica n. (omissis) (Cons. Istr. Santini), pratica n. (omissis) (Cons. Istr. Santini) e pratica n. (omissis) (Cons. Istr. Cerè) nei confronti dell'Avv. (omissis)

- Il Consigliere Cerè riferisce in merito alle notizie di stampa del 7 giugno 2013 apparse sul quotidiano “La Repubblica” relative all'Avv. (omissis), il quale è stato condannato per corruzione, peculato, truffa e falsità materiale a tre anni di reclusione.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.

Avv. (omissis)

- Il Consigliere Cerè, con riferimento alle notizie di stampa e alla comunicazione della perquisizione avvenuta in data 22 luglio 2013 presso lo studio dell'Avv. (omissis), disposta dal Dott. (omissis), sostituto procuratore della Repubblica di Roma, chiede che la stessa venga convocata avanti al Consiglio, ex art. 43 L.P., per l'eventuale sospensione cautelare.

Il Consiglio approva e manda all'Ufficio Disciplina per gli ulteriori adempimenti assegnando la

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

pratica al Consigliere Cerè.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) e Avv. (omissis)

Il Consiglio

- vista la delibera del 6 giugno 2013 con la quale veniva trasmessa la pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis), nata a (omissis) il (omissis) e dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia;
- vista la nota pervenuta in data 24 luglio 2013, prot. n.15537, dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, accompagnatoria degli estratti dal verbale dell'adunanza del 18 luglio 2013, con la quale viene data comunicazione della sospensione cautelare a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense, ai sensi dell'art. 43 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578 dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis);

prende atto

della sospensione cautelare a tempo indeterminato dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis) a far data dal 18 luglio 2013 e manda all'Ufficio Disciplina per la comunicazione ai Capi degli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Roma e ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Repubblica.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) + altri

- Il Consigliere Santini riferisce sull'istanza pervenuta in data 18 luglio 2013, prot. n.15033, dell'Avv. (omissis), relativamente alla richiesta di revoca del provvedimento di sospensione cautelare inflitto dal Consiglio dell'Ordine alla stessa Avv. (omissis) in data 28 marzo 2013.

Il Consiglio

- vista l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale chiede la revoca del provvedimento di sospensione cautelare;

considerato

- che è in data 30 aprile 2013 è stata revocata la misura cautelare inflitta all'Avv. (omissis), tenuto conto del tempo trascorso dall'originaria applicazione della misura e dei provvedimenti adottati da questo Consiglio;
- che appare venuto meno il clamor fori;

ritenuto

- che appaiono, dunque, non più sussistenti le esigenze che hanno dato luogo all'emissione del provvedimento cautelare;

delibera

revocarsi, con effetto immediato, il provvedimento di sospensione cautelare emesso in data 28 marzo 2013

dispone

l'immediata notifica del presente provvedimento all'Avv. (omissis) e al suo difensore.

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di 67 proposte di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Archiviazioni

(numero)

(nominativo)

(relatore)

(*omissis*)

Apertura di procedimento disciplinare n. (*omissis*) nei confronti dell'Avv. (*omissis*)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (*omissis*), nato a (*omissis*) il (*omissis*), per rispondere dei seguenti addebiti:

A) Avuto incarico dal Sig. (*omissis*) di tutelarlo giudizialmente in una vertenza di lavoro contro la (*omissis*) S.r.l. non vi provvedeva.

B) Si dimostrava disponibile a risarcire il danno mediante il versamento della somma di Euro 6.000,00 dicendosi titolare di una polizza assicurativa professionale ma non manteneva l'impegno.

C) Avutane richiesta dal legale subentrante, non provvedeva alla consegna della documentazione in suo possesso adducendo di averla già consegnata al cliente.

Con tale condotta veniva meno ai doveri di lealtà, probità, correttezza nei confronti del collega oltreché del cliente enunciati dagli artt. 5, 6, 7, 8, 22 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, fino alla data di apertura del procedimento disciplinare.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Alessandro Cassiani”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (*omissis*) nei confronti dell'Avv. (*omissis*)

“Il Consiglio, astenuti il Presidente Avv. Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Avv. Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Avv. Donatella Cerè e il Consigliere Avv. Isabella Maria Stoppani, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (*omissis*), nato a (*omissis*) il (*omissis*), per rispondere dei seguenti addebiti:

- L'Avv. (*omissis*), iscritto all'Albo speciale in quanto componente dell'Avvocatura Capitolina in un articolo dal titolo “(*omissis*)” contenuto nella sezione “(*omissis*)” del sito web “www.*(omissis)*.it”, commentava con toni marcatamente polemici la richiesta “dell'Associazione (*omissis*)” di accreditamento del “Congresso (*omissis*)” che ha visto la partecipazione di insigni giuristi e di importanti Autorità.

In una glossa in calce al citato articolo affermava in particolare “seminario dell'Associazione (*omissis*)” con patrocinio dell'Ordine e concessione di crediti formativi (agli Agenti di [*omissis*]?) di cui due addirittura di natura deontologica!!

In altro articolo “(*omissis*)” l'Avv. (*omissis*) nel commentare il fatto che alcuni agenti avevano espresso le proprie rimostranze per essere stati definiti in una lettera ufficiale intestata (*omissis*) non esitava a vantarsi di aver dato la seguente risposta: “era il tempo in cui i (*omissis*) portavano la mano destra tesa alla visiera del berretto per salutare i turisti e i cittadini, in cui multavano pedoni quando questi attraversavano la strada e non sulle strisce pedonali e non erano soliti taglieggiare i commercianti come invece avviene oggi con insolita frequenza o, piuttosto, chiudere un occhio su abusi edilizi ben più evidenti, in cambio di qualche illecita ricompensa. Era il tempo ... dove non esistevano mele marce e dove non venivano assunti coloro che avevano precedenti penali”.

Con tali condotte violava i doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, sanciti dagli articoli 5, 20 e 56 del Codice Deontologico Forense.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

In Roma, fino al 4 giugno 2012”.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente f.f. delega per l'istruttoria sé stesso.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nata a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

A) Nonostante avesse ricevuto numerosi solleciti scritti e verbali da parte della curatrice del fallimento (omissis) Snc a far pervenire celeri notizie ed una dettagliata relazione circa un credito vantato dalla fallita da lei assistita nei confronti della società (omissis) per un credito in chirografo pari ad Euro 214.757,80, non rispondeva e non provvedeva in tal senso pur essendo avvocato della curatela.

B) Nonostante avesse ricevuto solleciti dal proprio Consiglio di appartenenza non faceva pervenire chiarimenti o deduzioni difensive.

Violava così le disposizioni degli artt. 6, 7, 11 e 14 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 28 marzo 2011.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Donatella Cerè”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

- Contattava, nel mese di marzo 2009, l'Avv. (omissis) del Foro di Roma per chiedere la disponibilità a presentare un ricorso in Cassazione per conto di un proprio assistito, senza mai provvedere, né all'inizio, né successivamente nel prosieguo della vicenda, a tenere indenne l'Avv. (omissis) delle spese sostenute a tal fine, ignorando le ripetute richieste di quest'ultimo finalizzate alla costituzione di un fondo spese o al più rispondendo alle stesse che non era suo compito provvedere ad alcun pagamento. A seguito di tale rifiuto l'Avv. (omissis) richiedeva l'audizione congiunta dei due professionisti dinanzi all'Ordine degli Avvocati di Roma, ma l'Avv. (omissis), pure formalmente invitato a comparire innanzi al Consigliere Segretario per essere sentito sui fatti in data 10 dicembre 2009 e successivamente in data 17 dicembre 2009, manifestava la propria indisponibilità a presenziare presso l'Ordine di Roma.

Violava in tal modo il disposto di cui agli articoli 5, 6, 8, 22, 24, 30 e 31 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal marzo 2009 ad oggi.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Antonino Galletti”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis) e dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

Avv. (omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 23 novembre 2010, presso il proprio studio professionale, riceveva i Sigg.ri (omissis), tutti condomini del Condominio di Roma, V.le (omissis) n. 67 (suo assistito) ed ivi recatisi per un incontro con l'Amministratrice e per la consultazione di documenti del Condominio, e, durante la loro permanenza in studio, teneva un comportamento non consono al ruolo professionale, aggredendo verbalmente gli anzidetti e spingendosi addirittura fino alla bestemmia, tanto da indurre i condomini esponenti a richiedere l'intervento della Polizia di Stato; quest'ultimo fatto poi è stato riconosciuto dallo stesso professionista nelle memorie depositate il 30 settembre 2010, salvo poi -in modo illogico e contraddittorio- sostenere, nel corso dell'audizione tenutasi il 15 ottobre 2012, di avere egli stesso chiamato (non già la Polizia), bensì i militari dell'Arma.

Violava in tal modo il disposto di cui agli articoli 5, 6, 8, 7 comma 2 e 24 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, il 23 novembre 2010.

Avv. (omissis)

- In data 23 novembre 2010, presso il proprio studio professionale, riceveva i Sigg.ri (omissis), tutti condomini del Condominio di Roma, V.le (omissis) n. 67 (suo assistito) ed ivi recatisi per un incontro con l'Amministratrice e per la consultazione di documenti del Condominio, e, durante la loro permanenza in studio, teneva un comportamento non consono al ruolo professionale, tentando addirittura di aggredire fisicamente la (omissis) -e venendo fermato dal padre Avv. (omissis)-, tanto da indurre i condomini esponenti a richiedere l'intervento della Polizia di Stato; quest'ultimo fatto poi è stato riconosciuto dallo stesso professionista nelle memorie depositate il 30 settembre 2010, salvo poi -in modo illogico e contraddittorio- sostenere, nel corso dell'audizione tenutasi il 15 ottobre 2012, di avere egli stesso chiamato (non già la polizia, bensì) i militari dell'Arma.

Violava in tal modo il disposto di cui agli articoli 5, 6, 8, 7 comma 2 e 24 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, il 23 novembre 2010.

Ai sensi dell'art. 47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Antonino Galletti”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

A) Ricevuto incarico dalla Sig.ra (omissis), proprietaria di un immobile sito nel comune di (omissis), di assisterla nella vendita di detto immobile dopo l'individuazione del compratore da parte della (omissis), avviava la trattativa per la cessione dell'immobile e per tare ragione ricevendo la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila) a mezzo n.4 (quattro) assegni da Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento) cadauno rilasciando altresì la seguente dichiarazione: “Ricevo in nome e per conto della Sig.ra (omissis) i sottocopiati assegni da imputarsi al pagamento della somma di Euro 400.000,00 (quattrocentomila) da corrispondere al momento del rogito. Pertanto, l'importo da versare rimane di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila)”.

B) Nonostante avesse avuto esplicita richiesta non restituiva la somma di Euro 50.000,00. Viceversa avanti al Consiglio dell'Ordine, in persona del Consigliere Segretario, imputava falsamente tale somma al pagamento degli onorari legali per l'attività svolta.

In violazione degli artt. 5, 6, 8 40 e 41 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dall'11 novembre 2010.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Mauro Mazzoni”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) l'(omissis) e dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il 15 settembre 1974, per rispondere dei seguenti addebiti:

A) Per essersi associati con i Sigg.ri (omissis) e (omissis) per commettere i delitti di falso materiale in atto pubblico commesso da privato (contraffacendo originali e copie di documenti, anche contabili, su contratti di appalto intercorsi tra Ministero della difesa e l'impresa edile (omissis), facendo risultare riserve finanziarie e altre circostanze inesistenti per giustificare crediti inesistenti, su cui venivano instaurati anche procedimenti giudiziari) e falso ideologico in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale determinato dall'errore provocato da altri (inducendo in errore i Magistrati dell'Ufficio Giudiziario di Roma, per fare emettere provvedimenti di sostegno alle inesistenti pretese creditorie);

In violazione degli artt. 5, 6, 7, 10, 14, 36 e 37 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dall'anno 2004 all'anno 2012.

B) Per avere, in numerosi procedimenti, meglio elencati e descritti nel capo di imputazione in atti della Procura di Perugia, relativo al proc. pen. R.G. N.R. 4881/10, prodotto o tentato di produrre in giudizio documentazione, anche in copia, amministrativa, contabile e/o di parte, contraffatta, alterata e/o non veridica, per ottenere sentenze, ordinanze e provvedimenti monitori relativi ad ingenti somme di denaro a carico dell'Amministrazione dello Stato ed in favore della ditta (omissis), di famiglia, inducendo in errore l'Autorità Giudiziaria.

In violazione degli artt. 5, 6, 7, 10, 14, 36 e 37 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dall'anno 2004 all'anno 2012.

C) Per avere, in più occasioni, concorso negli abusi di ufficio perpetrati da (omissis) nell'ambito di procedure esecutive ad esso assegnate e relative all'impresa edile (omissis), pur intercorrendo rapporti di amicizia, risultando comportamenti patrimonialmente rilevanti intercorsi tra i (omissis) e il (omissis), facendo quest'ultimo anche attività di consulenza e fornendo gli altri anche bozze di motivazioni in loro favore, al fine di trarre gli ingiusti profitti di tali attività.

In violazione degli artt. 5, 6, 7, 10, 14, 36, 37 e 53 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dall'anno 2009 e 2010 al momento degli arresti nel settembre 2010.

Il Consiglio delibera di sospendere il provvedimento disciplinare in questione sino all'esito del processo penale.

Ai sensi dell'art. 47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Aldo Minghelli”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis) e dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Avv. (omissis)

A) Per aver, in violazione dei doveri di dignità e decoro, non adempiuto alla obbligazione di corresponsione del canone di affitto e di oneri condominiali assunto nei confronti della (omissis) S.r.l. quale locataria dell'appartamento di Via (omissis), dilazionando oltremodo, mediante plurime iniziative giudiziali, la corresponsione del dovuto ed in tal modo, aggravando per molto tempo, sino alla rinuncia all'azione deontologica in suo danno da parte dell'Avv. (omissis), la situazione della collega di studio, Avv. (omissis).

In violazione degli artt. 5, 49, 59 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, fino al giugno 2013.

B) Per aver, in violazione dei doveri di colleganza, proposto denuncia querela "per fatti attinenti all'esercizio della professione" nei confronti dell'Avv. (omissis), senza preventiva comunicazione per iscritto, non palesando dunque le ragioni di tale denuncia, senza che l'assolvimento di tale obbligo potesse pregiudicare alcunché.

In violazione dell'art. 22 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, il 28 dicembre 2011.

Avv. (omissis)

A) Per aver, comunicando con più persone, offeso la reputazione di (omissis), e, precisamente, per aver a mezzo lettera datata 21 dicembre 2011, anticipata via fax, affermato che: "invero trattasi delle condotte che tu hai messo sistematicamente in atto da lungo tempo ... condotte assai gravi che disonorano la professione forense e ben note a chi non vuole adempiere ai propri obblighi contrattuali in maniera fraudolenta e truffaldina. Dette condotte vengono da Te poste abitualmente in essere nel quadro di una strategia difensiva tanto arrogante e violenta nei modi ... perché basata unicamente sulla menzogna reiterata e compulsiva e sul sistematico distorcimento della realtà ... infine registro il Tuo tono tracotante, minaccioso e larvatamente calunnioso nei miei riguardi e della mia cliente ...".

In violazione degli artt. 20 e 22 del Codice Deontologico Forense.

B) Per aver a mezzo del telefono, offeso l'onore e il decoro di (omissis) e, precisamente per avere, parlando con la segretaria dello studio (omissis), proferito la seguente frase: "di a (omissis) che è un patetico bugiardo ...".

In violazione degli artt. 20 e 22 del Codice Deontologico Forense.

Fatti, entrambi, avvenuti in Roma, il 21 dicembre 2011.

Ai sensi dell'art. 47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Aldo Minghelli".

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

"Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

A) Per avere, nell'espletamento del mandato professionale, posto in essere una condotta tendente a distrarre beni e somme alla parte offesa (omissis) S.p.A. nel ruolo di collaboratore a progetto con grave danno per la parte offesa, venendo meno ai doveri di probità, lealtà e correttezza, fedeltà, diligenza, violando il rapporto di fiducia, non difendendo gli interessi della parte assistita, ponendo in essere azioni tendenti a ledere gli interessi dell'assistito.

In violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 35 e 36 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, in data successiva e prossima al 13 maggio 2008 e al 4 giugno 2008. Con sentenza

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

definitiva intervenuta in data 22 febbraio 2011.

B) Per aver, in spregio ai doveri di probità, lealtà, correttezza e verità, nonostante la condanna penale, di cui al capo A) intervenuta con sentenza di applicazione della pena per il delitto di truffa aggravata in data 11 gennaio 2011 e divenuta esecutiva in data 22 febbraio 2011, attestato falsamente al Consiglio dell'Ordine di non aver "riportato condanne penali" inducendo in errore il Consiglio di Roma che in data 20 giugno 2011 deliberava la reinscrizione all'Albo degli Avvocati di Roma.

In violazione degli articoli 5, 6, 14, 21, 24 nel giugno 2011.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Aldo Minghelli".

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

"Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

A) Per essere venuto meno ai doveri di probità, dignità e decoro, avendo pubblicato sulla pagina di Facebook dell'Associazione (omissis) di cui è (omissis) in tal veste responsabile, documenti riservati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma allegati a verbali di adunanze ancora da approvare e pertanto non pubblici del 12 e del 19 luglio 2012. ponendo in essere una condotta che non può ritenersi colposa, in quanto gli estratti pubblicati riportano chiaramente elementi da cui si può desumere la loro riferibilità a verbali non ancora approvati.

In Roma, in data 9, 20 e 27 luglio 2012.

B) Per non aver collaborato in conseguenza della condotta di cui al capo A) con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nell'attuazione delle sue finalità istituzionali in ambito disciplinare, non rivelando sebbene più volte richiesto in tal senso la fonte della documentazione ricevuta ed impedendo, in tal modo, l'identificazione di colui che aveva fornito i documenti riservati.

In Roma, in data 4 e 11 marzo 2013.

Per entrambi i capi in violazione degli artt. 5, 6, 24 e 29 del Codice Deontologico Forense.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Aldo Minghelli".

Riformulazione capo di incolpazione procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

Comunico che questo Consiglio dell'Ordine, nell'adunanza del 25 luglio 2013, ha riformulato il capo di incolpazione del 24 gennaio 2013 nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), capo di incolpazione che risulta, pertanto, come segue:

"- Per essere venuto meno al dovere di dignità, non ottemperando agli obblighi di refusione delle spese processuali nella misura di Euro 6.239,00, derivanti dalla sentenza n. (omissis) del 17 giugno 2011, nonostante non avesse procura legale per procedere. Chiesto ed ottenuto dal proprio Consiglio dell'Ordine opinamento consiliare, non ottemperava al pagamento delle spese legali su richiesta del legale della (omissis), Avv. (omissis), nonostante regolare notificazione della sentenza stessa in suo danno conseguente a rigetto del proprio decreto, il successivo rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado e l'ulteriore notificazione della stessa con formula esecutiva -per una somma complessiva di Euro 7.265,64- nonostante il tentativo di composizione bonaria operato dalla controparte, (omissis), presentava anche ulteriore

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

appello alla sentenza di I grado, compromettendo in tal modo la fiducia nella capacità dell'avvocato stesso di rispettare i propri doveri professionali e ledendo di conseguenza la propria immagine di avvocato, non rispettando gli obblighi derivanti ex sentenza.

In violazione degli artt. 5 II co., 56 e 59 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 5 luglio 2012 al 31 luglio 2012 e fino alla data odierna.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Aldo Minghelli”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) l'(omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

A) Non poneva in essere alcun atto a tutela dei diritti del mandato ricevuto dalla Sig.ra (omissis) per recuperare i crediti di lavoro vantati dalla stessa nei confronti della (omissis) S.p.A.

Veniva meno all'obbligo di adempimento del mandato ricevuto ex art. 38 del Codice Deontologico Forense.

B) Sosteneva di aver incardinato un procedimento civile indicando ben 17 udienze in quattro anni ed illustrava insistenti proposte transattive della Società (omissis).

Veniva meno all'obbligo di informazione ex art. 40 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dall'11 marzo 2008 e il 13 febbraio 2012.

C) Ometteva di riscontrare le lettere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dell'8 novembre 2012 e del 28 gennaio 2013.

Veniva altresì meno ai doveri di probità, dignità e decoro propri della categoria forense di cui all'art. 5 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dall'8 novembre 2012.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Roberto Nicodemi”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

- In concorso con (omissis), con la quale agiva materialmente, apponeva le sottoscrizioni apocriefe di (omissis) sull'originale e sulle copie del “reclamo ex art.669 terdecies, 624 co. 2 c.p.c.” depositato presso il Tribunale di (omissis) il 10 ottobre 2008 (atto n. 6 del fascicolo di causa n. – omissis- R.G.) nonché sul “reclamo ex art. 669 terdecies, 624 co.2 c.p.c.” depositato presso il Tribunale di (omissis) il 19 ottobre 2008 (atti n. 4 e 17 del fascicolo di causa n. –omissis- R.G.).

Violava, in tal modo, i principi di probità, dignità e decoro nonché lealtà e correttezza, propri degli iscritti all'Ordine Forense, ai sensi dell'art. 5 e 6 del Codice Deontologico Forense.

In Cassino, sino al 10 ottobre 2008.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Mario Scialla”.

Comunicazioni dei Consiglieri

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Cassiani plaude per la nomina della Collega Irma Conti a Presidente dell'Associazione forense Donne Giuriste. Ritiene che l'alta carica costituisca il giusto riconoscimento per le doti umane e professionali che contraddistinguono la Collega.

Il Consiglio si complimenta per la nomina e dispone di convocare il Presidente Avv. Irma Conti, il Vice Presidente Avv. Caterina Flick e le altre componenti del Consiglio Direttivo in una prossima adunanza.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.14)

(omissis)

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n.2)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n.1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.14)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.3)

(omissis)

Sospensione ai sensi dell'art. 20 L. 247/2012 (n.1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.20)

(omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Abilitazioni (n.3)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.2)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.2)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.2)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n.1)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n.45)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 22 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Federalismi.it – Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comunitario e comparato, del convegno gratuito, “Gli organi di garanzia delle magistrature”, che si è svolto il 23 luglio 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 24 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Giurisprudenza, del convegno gratuito, “Crisi dei mercati finanziari e corporate governance delle società quotate: poteri dei soci e tutela del risparmio”, che si svolgerà il 30 settembre 2013, della durata complessiva di 4 ore e 30 minuti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business School Il Sole 24 Ore – Formazione ed Eventi, del seminario, “8° Diritto Societario – Master di specializzazione”, che si svolgerà per 7 weekend non consecutivi, in 5 moduli, I modulo (27-28 settembre), II modulo (11, 12, 25, 26 ottobre), III modulo (8, 9 novembre), IV modulo (22, 23, 29, 30 novembre), V modulo (13, 14 dicembre), della durata complessiva di 70 ore, (10 ore per i moduli I, III e V e 20 ore per i moduli II e IV).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l'intero seminario suindicato oppure n. 10 (dieci) crediti formativi per la partecipazione a ciascuno dei moduli I, III e V (di un solo weekend ognuno), oppure n. 20 (venti) crediti formativi per la partecipazione a ciascuno dei moduli II e IV (di 2 weekend ognuno) del seminario suindicato.

- In data 5 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de Il Sole 24 Ore Formazione ed Eventi, del “7° Master di specializzazione appalti pubblici”, che si svolgerà per 6 week-end non consecutivi, in 2 moduli, I modulo (18, 19, 25, 26 ottobre, 8, 9, 15, 16, 29, 30 novembre), II modulo (13, 14 dicembre) della durata complessiva di 60 ore (50 ore per il I modulo e 10 ore per il II modulo).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l'intero seminario suindicato oppure di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per la partecipazione al I modulo (5 weekend) oppure n. 10 (dieci) crediti formativi per la partecipazione al II modulo (un weekend) del master suindicato.

- In data 12 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Experta S.r.l. – Libreria Medichini – Clodio, del convegno, “La legge Balduzzi: interpretazione e criticità anche alla luce delle intervenute pronunce giurisprudenziali”, che si svolgerà il 16 settembre 2013, della durata complessiva di 6 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 20 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus & Law S.r.l., del “Corso di preparazione all'esame scritto di avvocato per l'anno 2013”, che si svolgerà per n. 21 incontri dal 27 settembre al 7 dicembre 2013, della durata complessiva di 130 ore.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 23 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A., del “Corso di formazione sul Processo Civile Telematico”, che si svolgerà il 25 settembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia Formazione S.r.l., del convegno, “La gestione della crisi di impresa”, che si svolgerà il 17 ottobre 2013, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 17 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani (U.F.T.D.U.), del seminario, “Tutela europea dei diritti umani”, che si svolgerà l'8, 9, 15, 16 novembre 2013, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 25 luglio 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell'anno 2013;
- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2015.

Il Consiglio

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 22 luglio 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell'anno 2011;
- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2013.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 24 luglio 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell'anno 2013;
- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2015.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 24 luglio 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell'anno 2011;
- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2013.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 23 luglio 2013, con la quale chiede l'esonero dall'obbligo formativo, in quanto cultore della materia di Diritto Internazionale Pubblico presso l'Università degli Studi di Trieste presso cui svolge attività didattica seminariale;
- visto l'art. 5 comma 2 lett. A) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Professionale Continua del 13 luglio 2007;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero dall'obbligo formativo
delibera

di esonerare parzialmente (permane l'obbligo formativo per i crediti deontologici) l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dei crediti ordinari, dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2013.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Cerè vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

– Il Consigliere Galletti rappresenta al Consiglio che il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, con la sentenza n. 1227/2013 che distribuisce in copia, ha dichiarato inammissibile, per la ritenuta natura non provvedimentale dell'atto impugnato, il ricorso proposto da taluni colleghi milanesi avverso la nota del Segretario del Tribunale Amministrativo Regionale lombardo avente ad oggetto “nuovi valori del contributo unificato” in attuazione al disposto di cui all'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, come novellato da ultimo dall'art. 1, commi 25-29, della legge n. 228 del 2012, attraverso cui sono stati elevati gli importi del contributo unificato per proporre ricorso davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Nel cennato ricorso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma era intervenuto ad adiuvandum (al pari della Cassa forense e di altri) col ministero dei Colleghi Avv.ti Salvatore Orestano e Sebastiana Dore.

Il Consiglio prende atto e ringrazia i difensori per l'impegno professionale profuso e la generosa dedizione al contenzioso in questione.

- Il Consigliere Galletti rappresenta che il giorno 24 settembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 si svolgerà nell'Aula Avvocati un seminario dal titolo “Carte segrete” con la partecipazione del Sen. Goffredo Bettini, del Prof. Stefano Rodotà, del Dott. Luca Palamara e degli Avv.ti Luca Petrucci e Massimo Pineschi con l'attribuzione di n. 3 crediti formativi.

Il Consiglio approva.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Galletti rappresenta che è pervenuta all'Ordine, in data 18 luglio 2013, l'istanza dell'Avv. Alessandro De Belvis, con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell'adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto di Famiglia".

Il Consigliere Galletti esprime il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che alcuni Colleghi hanno espresso la volontà di partecipare al prossimo Corso per i Curatori speciali per la rappresentanza processuale del minore nei procedimenti civili. Chiede, pertanto, che venga comunicato - attraverso l'inserimento sul sito istituzionale/Sezione "News"- il periodo nel quale dovrebbe iniziare il nuovo Corso e le modalità per l'iscrizione.

Il Presidente, per conto del Consigliere Santini allontanatosi, informa il Consiglio che è in fase di organizzazione un nuovo Corso per Curatori Speciali dei minori per settembre/ottobre 2013.

Il Consiglio prende atto della prossima organizzazione del corso che dovrebbe partire da settembre o ottobre 2013.

- Il Consigliere Nicodemi, ricordando che il Consiglio aveva approvato la destinazione al macero di beni esausti conservati nei due archivi di pertinenza dell'Ordine all'interno del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, chiede di conoscere se l'intervento è stato eseguito e quale nuovo materiale verrà destinato ai locali su indicati.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a provvedere.

- Il Consigliere Nicodemi, comunica che l'entrata in vigore del D.M. 140/12, oltre ad aver notevolmente ridotto gli importi dei compensi degli avvocati, ha creato una oggettiva confusione nella quantificazione dell'opera svolta dai legali.

La permanenza in capo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del potere di opinamento delle parcelle rende naturale che molti colleghi rivolgano le proprie attenzioni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di competenza per avere delle indicazioni utili a redigere meglio le richieste di parere di congruità. Pertanto, chiede che il Consiglio, anche alla luce delle ultime novità giurisprudenziali e dottrinali, predisponga un testo di riferimento che venga pubblicato sul sito e/o diffuso attraverso e-mail dirette ad ogni singolo iscritto.

Il Consiglio delega il Consigliere Galletti.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che la proprietà dei locali di Via Attilio Regolo ha confermato la disponibilità a proseguire nel rapporto di locazione a condizione che venga mantenuto il canone attuale di euro 3.500 + IVA.

Rinnova la richiesta di individuare dei locali idonei allo svolgimento delle mediazioni anche successivamente al 30 settembre 2013 data di scadenza del contratto di locazione attualmente in corso.

Il Consiglio prende atto e rinvia la eventuale deliberazione alla prossima adunanza.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Nicodemi comunica che è stato contattato per visionare dei locali di prestigio in Via Lucrezio Caro, accatastati A/10. Gli immobili su indicati potrebbero essere valutati per individuare una sede secondaria dell'Ordine che permetta di migliorare i servizi rivolti agli Iscritti con particolare riferimento alla gestione delle procedure di mediazione.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, Visite Guidate, comunica il calendario degli eventi dell'Associazione Culturale Obelisco per il mese di agosto e chiede la consueta autorizzazione alla pubblicazione tra le news dell'Ordine e l'invio di mail.

Il Consiglio approva dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva, per consentire la tempestività dell'informazione.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Minghelli riferisce che nell'ambito della pratica n. (omissis) è intervenuta su richiesta procedurale del Consiglio (in seconda richiesta), una nota di risposta dell'Avv. (omissis). Nella stessa è chiesto a questo Consigliere di astenersi e vengono addotte a motivazione alcune mie riferite esternazioni di “rancore personale” che il medesimo avrebbe dimostrato di provare nei suoi confronti e la circostanza che l'Avv. Gian Antonio Minghelli si sia costituito (fuori udienza) parte civile contro la sua persona al Giudice di pace di Roma e “numerose frasi dal contenuto ingiurioso e diffamatorio” ed, in particolare, una frase specifica, scritte “nel periodo delle scorse elezioni per il rinnovo del Consiglio” sul Social Network Facebook, cioè un anno e mezzo fa. Le questioni addotte sono con tutta evidenza pretestuose, rimanendo generiche anche quando scendono in dettaglio, e per tali motivi addotti questo Consigliere non accoglierebbe l'invito ad astenersi, perchè allo stato tale modalità sembra un tentativo di sottrarsi al normale vaglio di una questione demandata al nostro Consiglio dell'Ordine direttamente dall'Amministrazione Penitenziaria e sulla quale sono stati compiuti solo passi routinari, quindi nulla che possa essere riferito a rancore, tantomeno personale. Senonché rimette al Consiglio ogni decisione nel merito dell'eventuale assegnazione del procedimento ad altro Consigliere, in quanto nella risposta dell'Avv. (omissis) si avanza esplicitamente richiesta di apertura di esposto deontologico nei confronti del Consigliere Minghelli che—doverosamente— dovrà essere trasmesso al competente Ordine di Perugia per le sue determinazioni. Si fa presente che l'Avv. (omissis), essendo la deduzione giunta oltre il termine stabilito, era stato già convocato per il 13 settembre p.v.

Il Consiglio prende atto, ringrazia il Consigliere Minghelli per il lavoro sin qui svolto e pur non ritenendo sussistere elementi concreti per l'astensione, ai fine di evitare strumentalizzazioni, designa per il prosieguo dell'Istruttoria il Consigliere Cassiani. A garanzia dello stesso Consigliere Minghelli dispone la trasmissione dell'esposto del Consigliere (omissis) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

- Il Consigliere Cassiani comunica che ieri si sono svolti i funerali dell'Avv. Ettore Boschi e che nell'occasione ha preso la parola per manifestare il cordoglio del Consiglio alla vedova, ai discepoli, ai tanti amici che gremivano la chiesa. Precisa di aver illustrato le altissime qualità umane e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

professionali del Collega Boschi che ha costituito e continuerà a rappresentare un esempio per tutti i colleghi.

Il Consiglio si associa ai sentimenti espressi dal Consigliere Cassiani e rinnova le condoglianze alla famiglia dell'Avv. Ettore Boschi.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) e Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta del Signor (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti del fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandate del 24 giugno 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) e all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandoli a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata all'Avv. (omissis) il quale non ha fatto pervenire deduzioni di sorta;
- considerato che con nota del 5 luglio 2013 l'Avv. (omissis) rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;

delibera

di consentire l'accesso come richiesto, non essendo congruamente motivata l'opposizione dell'Avv. (omissis) e non essendovi dati sensibili.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) e Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta del Signor (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti del fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandate del 24 giugno 2013 e 8 luglio 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) e all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandoli a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota del 4 luglio 2013 l'Avv. (omissis) inviava una missiva comunicando il proprio assenso all'accesso al fascicolo;
- considerato, che con nota del 22 luglio 2013 l'Avv. (omissis) rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;

delibera

di concedere l'accesso come richiesto, visto il consenso dell'Avv. (omissis) e ritenuto che, nonostante l'opposizione dell'Avv. (omissis) non vi siano dati sensibili e che il diritto di accesso vada indispensabilmente tutelato.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del 2 luglio 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota del 16 luglio 2013, la professionista rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;

delibera

di non consentire, allo stato, l'accesso agli atti come richiesto, tenuto conto della motivata opposizione dell'Avv. (omissis).

Invita il richiedente Avv. (omissis) a specificare e motivare la propria istanza per un riesame eventuale della richiesta di accesso.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Pareri su note di onorari

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Galletti relaziona sull'istanza presentata il 14 giugno 2013 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 27 novembre 2012 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per euro 7.757,86;

rettifica

- vista l'istanza di riesame del 14 giugno 2013, da intendersi qui come richiamata per relationem;

- ritenuto che siano da condividere le argomentazioni addotte dal professionista;

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro 7.757,86 a euro 9.491,00.

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 21 pareri su note di onorari:
(omissis)